

DECRETO 14 marzo 2005.

Norme per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 28 ottobre 2004;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, né devono contenere prodotti geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati».

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg.

Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

3. Le quantità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno modificati di conseguenza.».

Art. 3.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal 6 marzo 2005».

Art. 4.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VII.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VIII.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 261

ALLEGATO I

«ALLEGATO VII

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massime dei residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)	0,004
Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)	0,006»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per lattanti

Tabella 1

Definizione chimica della sostanza
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Definizione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin»